



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 44

del 02/09/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: "FESTIVAL EMERGENCY 2026" DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2026. DIVIETO DI INTRODUZIONE E DI CIRCOLAZIONE DI BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO E DI LATTINE, NONCHE' DIVIETO DI DETENZIONE DI SPRAY AL PEPERONCINO, FUMOGENI E ALTRO MATERIALE PIROTECNICO ALL'INTERNO DELLE AREE DESTINATE ALL'EVENTO

IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza approvato con delibera di Consiglio Comunale del 16 luglio 2018 stabilisce il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 20,00 alle ore 6,00 su tutto il territorio comunale per i titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di circoli privati;
- l'art. 24 del citato Regolamento al comma 13 prevede la possibilità per il Sindaco di adottare, in occasione di pubbliche manifestazioni, provvedimenti di divieto alla detenzione su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di contenitori in vetro, nonché disporre ulteriori limitazioni ritenute necessarie a tutela della pubblica incolumità;
- il medesimo art. 24, al comma 14, recita: *"è sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati"*;

Considerato che dal 4 al 6 settembre il Comune di Reggio Emilia ospita la manifestazione denominata "FESTIVAL EMERGENCY – IL CORAGGIO", organizzata da EMERGENCY ONG ONLUS, per la quale è prevista una notevole affluenza di pubblico, e che pertanto si rende necessario adottare specifiche misure di prevenzione volte a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Considerato altresì che il Festival è distribuito in diversi punti del centro storico, coinvolgendo piazze e spazi pubblici della città, precisamente: Piazza Prampolini, quale punto centrale dell'evento – Piazza San Prospero – Piazza Casotti – Viale Allegri sul piazzale antistante il Teatro Cavallerizza;

Dato atto che in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data 31/08/2026 è stata espressamente richiesta l'adozione di una specifica ordinanza recante il divieto di introduzione e circolazione di bottiglie di vetro e lattine, nonché il divieto di utilizzo di spray al peperoncino, fumogeni e altro materiale pirotecnico, all'interno delle aree di svolgimento della manifestazione e per tutta la durata della stessa;

Richiamate la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 con la quale è stato approvato il documento "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", nonché le altre circolari ministeriali attinenti le misure di safety in materia di organizzazione delle manifestazioni pubbliche nelle quali viene proposta l'adozione e la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per disporre un provvedimento specifico volto a vietare l'introduzione e la circolazione di bottiglie e contenitori di vetro e di lattine nonché di detenzione di spray al peperoncino, fumogeni e di altro materiale pirotecnico all'interno delle aree interessate dalla manifestazione in oggetto, per tutta la durata della stessa;

Considerato che stante l'urgenza di provvedere a tutela della sicurezza pubblica, non si applica nel caso in esame la procedura prevista dall'art. 7 della Legge 241 /1990;

Visti

- l'art. 54 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza;

ORDINA

in occasione dello svolgimento della pubblica manifestazione denominata "FESTIVAL EMERGENCY – IL CORAGGIO" prevista nel Comune di Reggio Emilia dal 4 al 6 settembre 2026 il divieto di introduzione e di circolazione di bottiglie e contenitori di vetro e di lattine, nonché il divieto di detenzione di spray al peperoncino, di fumogeni e di altro materiale pirotecnico all'interno delle aree interessate dalla manifestazione e precisamente: Piazza Prampolini, quale punto centrale dell'evento – Piazza San Prospero – Piazza Casotti – Viale Allegri sul piazzale antistante il Teatro Cavallerizza, per tutta la durata dell'evento.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura stabilita ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza.

Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento, a seguito di accertamento di eventuali violazioni in materia e qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è possibile giuridicamente ingiungere il pagamento della sanzione.

La presente ordinanza rimarrà affissa all'Albo Pretorio fino a fine della manifestazione.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono preposte alla vigilanza e all'accertamento del rispetto delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto secondo il disposto di cui al comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Servizio Promozione della Città, Turismo e Sport, dott.ssa Lorena Belli
domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO
Marco Massari

